

L'Italia Introduce Nuove Disposizioni a Tutela del Patrimonio Culturale e Paesaggistico: Apportate Modifiche al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001

25 marzo 2022

Il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la l. 9 marzo 2022, n. 22 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 3 marzo 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022, (la “Legge 22/2022”), la quale interviene in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, nell’ottica di una loro riorganizzazione e di un inasprimento generale del trattamento sanzionatorio.

Con tale legge, viene altresì data attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata dall’Italia nel gennaio 2022.

Tra le principali novità, la Legge:

- inserisce all’interno del codice penale i reati sino ad oggi inclusi nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “Codice dei beni culturali” o anche il “D.Lgs. 42/2004”);
- introduce nuove fattispecie di reato aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici;
- introduce nuovi reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231”).

If you have any questions concerning this memorandum, please reach out to your regular firm contact or the following authors.

MILAN

Pietro Fioruzzi

+39 02 7260 8214

pfioruzzi@cgh.com

Giulia Checcacci

+39 02 7260 8224

gcheccacci@cgh.com

ROME

Giuseppe Scassellati Sforzolini

+39 06 6952 2220

gscassellati@cgh.com

Paola Maria Onorato

+39 06 6952 2654

ponorato@cgh.com



1. Le principali novità apportate dalla Legge 22/2022: le fattispecie di reato di nuova introduzione

Come anticipato, la Legge 22/2022 opera una riorganizzazione sistematica delle disposizioni penali vigenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, fino ad oggi contenute in parte nel codice penale e in parte nel Codice dei beni culturali.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore tutela di tali beni, prevede anche (i) l'introduzione di nuove fattispecie di reato; (ii) l'innalzamento del trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie già vigenti; (iii) l'ampliamento delle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche (v. *infra*).

Nello specifico, la Legge 22/2022 inserisce all'interno del codice penale il nuovo titolo VIII-*bis*, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, composto da 18 articoli tra cui sono ricomprese le seguenti nuove fattispecie criminose:

- **Furto di beni culturali** (art. 518-*bis* c.p.);
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-*ter* c.p.);
- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* c.p.);
- **Impiego di beni culturali provenienti da delitto** (art. 518-*quinquies* c.p.);
- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.);
- **Autoriciclaggio di beni culturali** (art. 518-*septies* c.p.);
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-*octies* c.p.);
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* c.p.);
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-*decies* c.p.);
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-*undecies* c.p.);
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* c.p.);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.);
- **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

Il nuovo art. 518-*sexiesdecies* c.p. individua poi

specifiche circostanze aggravanti, prevedendo per i reati appena elencati un aumento della pena da un terzo alla metà ove questi (a) cagionino un danno di rilevante gravità; (b) siano commessi nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; (c) siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione di beni culturali o (d) siano commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere.

Inoltre, fuori dal titolo VIII-*bis*, viene inserita la nuova contravvenzione di cui all'art. 707-*bis* c.p., rubricato “*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli*”.

Tra le ulteriori novità introdotte dalla legge in esame, si segnala altresì l'ampliamento dell'ambito di applicazione della c.d. confisca allargata ex art. 240-*bis* c.p. anche ai neo-introdotti reati di ricettazione, impiego, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali, e la previsione della possibilità di svolgere operazioni sotto copertura per contrastare i reati contro il patrimonio culturale (nuovo art. 9, comma 1, L. 146/2006).

2. Le modifiche apportate al Decreto 231

Come anticipato, la Legge 22/2022 interviene anche sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, ampliando il novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231 mediante l'inserimento di due nuovi articoli:

- **Art. 25-*septiesdecies*** (*Delitti contro il patrimonio culturale*), che prevede l'applicabilità di sanzioni pecuniarie fino a 900 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto 231 per una durata non superiore a due anni per alcuni dei reati previsti dal nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale (ovvero quelli di furto di beni culturali ex art. 518-*bis* c.p.; appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-*ter* c.p.; ricettazione di beni culturali ex art. 518-*quater* c.p.; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-*octies* c.p.; violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-*novies* c.p.; importazione illecita di beni culturali ex art. 518-*decies* c.p.; uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p.;

distruzione; dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici *ex art. 518-duodecies* c.p.; contraffazione di opere d'arte *ex art. 518-quaterdecies* c.p.).

- **Art. 25-duodevicies** (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*), che prevede in relazione alle due fattispecie indicate nella rubrica (artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.) l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria fino a 1.000 quote, nonché dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

Gli enti dotati di un modello organizzativo ai sensi del Decreto 231, pertanto, a seguito della novella, dovranno procedere a un suo aggiornamento per dare conto dell'introduzione delle nuove fattispecie e valutare il rischio di commissione dei nuovi reati posti a tutela dei beni culturali e paesaggistici, eventualmente integrando i protocolli e le procedure già in essere al fine di prevenire la commissione anche di tali fattispecie (si pensi, ad esempio, alle società operanti nel settore immobiliare o edile o quelle, appunto, operanti nel settore culturale – case d'asta, organizzazione di eventi artistici e culturali ecc.).

CLEARY GOTTLIB